

News per i Clienti dello studio

N. 3
Del 28 marzo 2014

Ai gentili clienti

Loro sedi

Gentili Clienti,
nella presente circolare ci occuperemo:

- **Le principali novità fiscali**
- **Approvazione e deposito Bilancio 2013**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Enrico Calabretta

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DELEGA FISCALE

Il **16 aprile 2012** il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del **Disegno di legge Delega fiscale**, con l'intento di attuare una **riforma** del nostro **sistema fiscale**.

A distanza di quasi due anni, dopo un lungo e complesso iter parlamentare, il Ddl è divenuto finalmente legge. Si tratta della **Legge n. 23 dell'11 marzo 2014**, che è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014** e che entrerà **in vigore dal prossimo 27 marzo**.

Diverse le novità contenute nel provvedimento, tra cui spiccano quelle riguardanti:

- ◆ la riforma del **Catasto**, con determinazione della rendita catastale in base ai metri quadrati in luogo del numero dei vani;
- ◆ il rafforzamento della **lotta all'evasione**;
- ◆ la regolazione dell'**abuso del diritto**;
- ◆ la revisione ed il **riordino dei regimi fiscali**;
- ◆ la **nuova IRI**, Imposta sul Reddito Imprenditoriale;
- ◆ la revisione del **contenzioso tributario**;
- ◆ la **razionalizzazione dell'Iva**, con un ritocco ai regimi speciali Iva e all'Iva di gruppo;
- ◆ i nuovi criteri per la determinazione del realizzo delle **perdite sui crediti**.

Il Governo è delegato ad attuare la **riforma del sistema fiscale adottando una serie di Decreti Legislativi entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della Legge Delega stessa, **di cui almeno uno entro i primi 4 mesi**.

LA LEGGE DELEGA FISCALE: LE PRINCIPALI NOVITA'

LA DELEGA AL GOVERNO (Art. 1)	Il Governo è delegato ad adottare alcuni Decreti Legislativi per la riforma del sistema fiscale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Delega stessa.
CATASTO (Art. 2)	Si prevede una riforma del Catasto , con la determinazione della rendita catastale degli immobili in base ai metri quadrati anziché in base al numero di vani , in modo da garantire una maggiore equità al sistema. In particolare, verranno rideterminate le destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali . Il valore patrimoniale medio ordinario sarà determinato: <ul style="list-style-type: none">◆ per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che si basa sui metri quadrati dell'immobile ed utilizza funzioni statistiche che esprimono la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le

	<p>caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso Comune;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che si basa su procedimenti standardizzati di stima diretta; se non è possibile fare riferimento ai valori di mercato, si utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, oppure il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente. <p>La rendita media ordinaria sarà determinata mediante un processo estimativo che utilizza funzioni statistiche idonee ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni; qualora, invece, non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, si applicano ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.</p> <p>Saranno poi previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.</p> <p>Per le unità immobiliari di interesse storico o artistico, saranno previste adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione e del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.</p>
<p>EVASIONE FISCALE (Art. 3)</p>	<p>Il Governo definirà un criterio di misurazione dell'evasione, con riferimento a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'Anagrafe tributaria. I risultati saranno calcolati e pubblicati ogni anno.</p>
<p>EROSIONE FISCALE (Art. 4)</p>	<p>Il Governo dovrà redigere ogni anno un rapporto sulle "spese fiscali", <i>"intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, regime di favore".</i> Se vi sono spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze socio-economiche, queste potranno essere ridotte, eliminate o riformate, ferma restando la tutela della famiglia, della salute, delle persone svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e</p>

	<p>dell'ambiente.</p> <p>In funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione di tale monitoraggio dell'erosione fiscale, il Governo è delegato a procedere alla razionalizzazione ed alla stabilizzazione degli istituti del 5 per mille e dell'8 per mille.</p>
<p style="text-align: center;">ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE (Art. 5)</p>	<p>Verrà riformata la disciplina vigente in tema di antielusione e di abuso del diritto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ verrà data una definizione unificata di "abuso del diritto" ed "elusione fiscale", intendendo per tale l' "<i>uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione</i>";♦ verrà prevista l'inopponibilità all'Amministrazione fiscale degli strumenti giuridici di cui si fa un uso distorto;♦ dovrà essere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione degli strumenti giuridici utilizzati, mentre sul contribuente dovrà ricadere l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso a tali strumenti;♦ deve essere in ogni caso garantita al contribuente la libertà di scelta tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
<p style="text-align: center;">RISCHIO FISCALE (Art. 6)</p>	<p>Viene prevista l'introduzione di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, nell'ambito della cooperazione e della comunicazione tra le imprese e l'Amministrazione finanziaria, "<i>con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni</i>".</p>
<p style="text-align: center;">TUTORAGGIO (Art. 6)</p>	<p>Il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per revisare ed ampliare il "tutoraggio" nei confronti, in particolare, dei contribuenti di minori dimensioni o delle persone fisiche per l'assolvimento degli adempimenti, la predisposizione delle dichiarazioni ed il calcolo delle imposte.</p>
<p style="text-align: center;">RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI (Art. 6)</p>	<p>Il Governo è delegato ad introdurre disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari e ad armonizzare tale istituto, anche attraverso una revisione della disciplina sanzionatoria per evitare che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.</p>

INTERPELLI (Art. 6)	Il Governo attuerà una revisione della disciplina degli interpelli , per migliorare la tempestività nella redazione dei pareri ed eliminando le forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici, ma solo aggravii per i contribuenti e per l'Amministrazione.
RIORDINO DEI REGIMI FISCALI (Art. 7)	Verrà effettuata una revisione e riordino dei regimi fiscali ed una revisione delle funzioni dei sostituti d'imposta, dei Caf e degli intermediari fiscali , con il potenziamento dell'utilizzo di strumenti informatici.
SISTEMA SANZIONATORIO (Art. 8)	Il Governo reviserà il sistema sanzionatorio penale nel settore tributario, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti , simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. E' prevista, inoltre, una revisione del regime della dichiarazione infedele .
ATTIVITA' DI CONTROLLO (Art. 9)	Verrà rafforzata l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante: <ul style="list-style-type: none">◆ un più appropriato utilizzo delle banche dati a disposizione;◆ il potenziamento della tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità;◆ il potenziamento dell'utilizzo della fattura elettronica;◆ l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.
REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Art. 10)	Il Governo ha il compito di introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente , in particolare attraverso il rafforzamento dell'istituto della conciliazione nel processo tributario e dell' utilizzo della PEC per le comunicazioni e le notificazioni e la previsione dell' immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa , delle sentenze delle commissioni tributarie.
IRI (Art. 11)	Sarà istituita un' imposta unica , l' IRI (Imposta sul Reddito Imprenditoriale), a cui potrà essere assoggettato sia il reddito d'impresa o di lavoro autonomo ora soggetto ad IRPEF, sia il reddito d'impresa ora soggetto ad IRES, al fine di assimilare il trattamento fiscale dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo dei soggetti passivi IRPEF

	<p>a quelli d'impresa dei soggetti passivi IRES.</p> <p>Attualmente, infatti, le persone fisiche che svolgono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (anche attraverso società personali o studi associati) devono far confluire il reddito aziendale nel proprio reddito personale, il quale però è soggetto all'Irpef con aliquota progressiva, che può arrivare, per i redditi oltre € 75.000, fino al 43%.</p> <p>Questo sistema genera una differenza di trattamento fiscale rispetto alle società di capitali (e ai loro soci), per le quali il reddito non distribuito è tassato in capo alla società con imposta proporzionale pari al 27,5% (IRES).</p> <p>Con la riforma che si intende attuare, invece, per professionisti e imprenditori soggetti passivi Irpef, l'utile non prelevato e reinvestito nell'impresa o nello studio potrà essere soggetto alla tassazione IRI, che avrà aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, mentre le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci saranno deducibili dalla base imponibile dell'IRI e concorreranno a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'imprenditore e dei soci.</p> <p>Per i contribuenti di minori dimensioni, poi, viene prevista l'istituzione di regimi che prevedano il pagamento a forfait di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, coordinandoli con analoghi regimi vigenti.</p> <p>Il Governo avrà anche il compito di prevedere possibili forme di opzionalità e di chiarire la definizione di "autonoma organizzazione" ai fini di una corretta applicazione dell'IRAP.</p>
<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E DELLA PRODUZIONE NETTA (Art. 12)</p>	<p>Governo intende:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ introdurre criteri chiari e coerenti per la redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti;♦ estendere il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento;♦ riformare il trattamento fiscale delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento a:<ul style="list-style-type: none">✓ l'individuazione della residenza fiscale;✓ la tassazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate;✓ il regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato ed il regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati;✓ il regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere;✓ il regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non

	<p>residenti;</p> <ul style="list-style-type: none">✓ il regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;◆ revisare i regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza;◆ revisare, razionalizzare e coordinare la disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.
<p style="text-align: center;">IVA (Art. 13)</p>	<p>E' previsto un restyling dei regimi speciali IVA e dell'IVA di gruppo, in modo tale da recepire le norme della direttiva comunitaria 2006/112/CE.</p>
<p style="text-align: center;">ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (Art. 13)</p>	<p>Sarà attuata una revisone delle:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ imposte sulla produzione e sui consumi;◆ imposte di registro;◆ imposte di bollo;◆ imposte ipotecarie e catastali;◆ tasse sulle concessioni governative;◆ imposte sulle assicurazioni;◆ imposte sugli intrattenimenti; <p>al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ semplificare gli adempimenti;◆ razionalizzare le aliquote;◆ accorpate o sopprimere particolari fattispecie.
<p style="text-align: center;">TASSAZIONE AMBIENTALE (Art. 15)</p>	<p>Viene prevista, in sintonia con le politiche UE:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'introduzione di nuove forme di tassazione finalizzate ad orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy;◆ la revisone delle accise sui prodotti energetici in base al contenuto di carbonio: in particolare, il gettito derivante dalla carbon tax sarà destinato prioritariamente al finanziamento delle energie rinnovabili.

APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2013

Il codice civile stabilisce che **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono** convocare l'assemblea per **approvare il bilancio d'esercizio**.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **tale termine cade quest'anno il prossimo 30 aprile 2014**.

Sono previsti, tuttavia, **alcuni casi** specifici in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato **entro il maggior termine di 180 giorni**. Ciò si ha in presenza di:

- ◆ bilancio consolidato;
- ◆ particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni **presso il Registro delle Imprese** della Camera di Commercio competente.

L'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	<p>Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ai sensi dell'art. 2423 del C.c.);◆ la Relazione sulla gestione (ai sensi dell'art. 2428 del C.c.). Si ricorda che la Relazione sulla gestione non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e che in Nota integrativa indicano:<ul style="list-style-type: none">✓ il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;✓ il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote di società controllanti acquistate o cedute dalla società nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell'acquisto/cessione. <p>Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione varia a seconda della presenza o meno dell'organo di controllo. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ se è presente l'organo di controllo tali documenti devono essere trasmessi al Collegio sindacale/revisore prima del relativo deposito presso la sede sociale;
--	--

	<p>♦ se non è presente l'organo di controllo i documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.</p>
<p style="text-align: center;">LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO</p>	<p>Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio.</p> <p>Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, bisogna ricordare che il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 30.04.2014 per il bilancio 2013) o entro 180 giorni in caso di particolari urgenze (29.06.2014 per il bilancio 2013).</p> <p>Considerando che il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione, e che tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; ♦ il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. <p>C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.</p> <p>Nelle srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.</p>
<p style="text-align: center;">IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ</p>	<p>Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale e/o o dell'eventuale organo di controllo contabile, deve rimanere depositato in copia presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.</p>
<p style="text-align: center;">LE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA PER LA APPROVAZIONE DEL BILANCIO</p>	<p>Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (spa o srl).</p> <p>Nel caso di società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata. La lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea¹, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il</p>

¹ Art. 2479-bis, c.c.

	<p>giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>Nel caso di società per azioni, invece, la convocazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per le società non quotate sul mercato: mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;◆ per le società quotate sul mercato: mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto sociale almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. <p>L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>In caso di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.</p>
<p style="text-align: center;">I TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p>	<p>L'assemblea dei soci deve essere convocata nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tale termine cade, quest'anno, il prossimo 30.04.2013.</p> <p>Esistono, tuttavia, dei casi particolari in cui l'assemblea ordinaria può essere convocata per l'approvazione del bilancio anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ma comunque entro i 180 giorni da esso e, quindi, quest'anno, entro il 29.06.2014.</p> <p>Tali ipotesi particolari sono solo quelle specificatamente previste dall'art. 2364 del codice civile, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ società tenute alla redazione del bilancio consolidato;◆ presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società; in quest'ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società. <p>In presenza di una delle due situazioni sopra elencate (che non devono necessariamente coesistere), gli amministratori devono illustrare le ragioni della dilazione all'interno della relazione sulla gestione² che accompagna il bilancio (d'esercizio o consolidato) o all'interno della Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata. Nel caso in cui non vengano specificate si determina la responsabilità degli amministratori³, pur restando valida la delibera di approvazione del bilancio.</p>

² Art. 2428, comma 1, c.c.

³ Art. 2392, c.c.

LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE	<p>La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.</p> <p>La mancata convocazione, inoltre, espone gli amministratori all'azione di responsabilità da parte dei soci o di terzi, che possano aver subito un danno da tale omissione.</p>				
IL DEPOSITO DEL BILANCIO AL REGISTRO IMPRESE	<p>Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione (entro il 30.05.2014 nel caso di approvazione nel termine ordinario di 120 giorni) presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.</p> <p>Quest'ultima è individuata in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sede legale, nel caso di società o consorzio; ◆ la sede secondaria italiana, nel caso di società estera. <p>Il bilancio depositato deve essere, altresì, corredato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la relazione sulla gestione (se presente); ◆ la relazione del collegio sindacale (se esistente) o dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile; ◆ il verbale di approvazione del bilancio. 				
TABELLA RIEPILOGATIVA	ADEMPIMENTI AMM.RI	SPA SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO		
		Approvazione bilancio			
		Termine ord.	Termine straord.	Termine ord.	Termine straord.
	Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se necessaria) entro i 30 giorni precedenti l'assemblea	31.03.2014	30.05.2014	15.04.2014	14.06.2014
				Nelle srl senza organo di controllo gli amministratori provvedono direttamente al deposito del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea	
	Comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i			-	-

	30 giorni precedenti l'assemblea				
	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	31.03.2014	30.05.2014	15.04.2014	14.06.2014
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea ⁴	15.04.2014	14.06.2014	22.04.2014	21.06.2014
	Approvazione bilancio entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	22.04.2014	21.06.2014	30.04.2014	29.06.2014
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	30.04.2014	29.06.2014	30.05.2014	29.07.2014

⁴ Per le spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione, quindi entro il 15.04 o il 14.06.